

Codice A1813A

D.D. 12 ottobre 2016, n. 2781

Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 Autorizzazione realizzazione interventi per la realizzazione nuovo raccordo sciabile tra le piste Tuassieres e Moncrons in area sottoposta a vincolo idrogeologico in comune di Sauze d'Oulx (To). Richiedente: comune di Sauze d'Oulx

Visti:

- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- l'art. 63 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 4 del D. Lgs n. 227 del 18 maggio 2001 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale";
- l'art. 19 della Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 3 aprile 2012, n. 4/AMD "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici". Note interpretative e indicazioni procedurali";
- l'art. art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la richiesta prot. n° DA1813A/39754 del 20/09/2016 presentata da Fasano Giorgio Marco, in qualità di Responsabile area lavori pubblici e centrale di committenza dell'Unione Montana Comuni Olimpici "Via Lattea", in nome e per conto del richiedente comune di Sauze d'Oulx (P. IVA 01299510014) con sede in Via della Torre, 11 - 10050 Sauze d'Oulx (To), per realizzare un nuovo raccordo sciabile tra le piste Tuassieres e Moncrons in comune di Sauze d'Oulx, località Punta Moncrons, fra le quote 2459 m e 2415 m s.l.m., foglio 21, particella 106 del N.C.T. del comune di Sauze d'Oulx;

Considerato che l'intervento proposto :

- non interessa superfici ricadenti all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- prevede la realizzazione di un nuovo raccordo sciabile con sviluppo lineare pari a 590 ml, larghezza utile di 6 m.l. e pendenza non superiore all'8 %;
- prevede la posa a valle del tracciato di barriere frangivento in legno durabile di tipo rustico di altezza compresa tra 2,5 e 3 m nei tratti più esposti al fine di favorire il mantenimento del manto nevoso evitandone l'asportazione;
- interessa una superficie totale pari a 7.262 m² e prevede un totale di movimenti terra pari a pari a 11.646 m³, di cui 5.823 m³ di scavo e 5.823 m³ di riporto;
- interessa esclusivamente formazioni erbacee del piano alpino, principalmente festuceti a prevalenza di Festuca gr. ovina;
- non interessa aree boscate. Saranno oggetto di taglio unicamente un numero limitato di esemplari isolati di larice, non costituenti bosco ai sensi dell'art. della L.r. n° 4/2009;
- rientra nella categoria di opere individuate al comma 1 lettera b dell'art. articolo 2 della L.r. 45/1989;
- è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- ricade tra quelli previsti al comma 2 lettera a.2 dell'articolo 63 della L.r. 44/2000 "impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonché le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale" per le quali la funzione amministrativa di rilascio dell'autorizzazione ai sensi della L.r. 45/1989 compete alla Regione Piemonte;

Visti:

- la relazione forestale e la relazione paesistico ambientale a firma del Dott. For. Guido Blanchard, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Torino al n° 416A, e dall'Arch. Paolo Gallo, iscritto all'ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino al n° 2542.
- la relazione geologica e di caratterizzazione geotecnica redatta dal Dott. Geol. Dario Fontan iscritto all'Albo Professionale dei Geologi della Regione Piemonte al n° 215A;

Vista la richiesta alla Direzione opere pubbliche, difesa del suolo, montagna, foreste, protezione civile, trasporti e logistica, Settore Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi prot. n° 40279/A1813A del 22/09/2016 del parere idrogeologico in merito alla compatibilità dell'intervento per il quale viene richiesta l'autorizzazione della variante con la stabilità dei versanti, del manto nevoso e della regimazione delle acque superficiali e profonde;

Visto il parere espresso dal Settore Regionale Protezione Civile e Sistema Antincendi Boschivi (A.I.B) prot. n. 42516/A1803A in data 06/10/2016, con cui si rileva che, ai sensi della L.R.45/89, gli interventi oggetto di variante possono essere considerati compatibili con l'assetto idrogeologico del versante e si esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che vengano integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai Dott. Paolo Gallo e Guido Blanchard per la parte tecnica progettuale e per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici. e nivologiche , con le seguenti prescrizioni:

- i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- le operazioni di scavo e di riporto dovranno essere preceduti da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superficie oggetto di lavorazione;
- tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso;
- dovranno essere eseguite a regola d'arte le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;
- si raccomanda che nel corso dell'esecuzione dei lavori vengano adottate da un geologo professionista incaricato le misure di valutazione del materiale di scavo previste dall'allegato C delle "Linee regionali di indirizzo per la gestione del rischio di dispersione di fibre d'amianto".

Il parere richiama inoltre la responsabilità del Direttore delle piste, nell'ambito degli obblighi ad esso attribuiti dall'art. 19, comma d) della L.r. n° 2/2009, dell'adozione di tutte le misure cautelative necessarie al fine di garantire la sicurezza dell'esercizio della pista da sci oggetto dell'intervento, per quanto concerne in particolare il rischio valanghivo, e precisa che concerne esclusivamente, ai sensi dell'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce né agli aspetti concernenti gli aspetti connessi con la corretta funzionalità

degli interventi, ne' all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumita', di esclusiva competenza del progettista, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa.

Considerato che:

- l'intervento ha la finalità di migliorare la fruibilità turistico - ludica della pista da sci e non persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. 2/2009 come di interesse pubblico;
- la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un'opera di interesse pubblico e pertanto ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsto dal comma 4 dell'art. 9 della L.r. 45/89;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto non rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo;
- l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei costituenti bosco pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;

Visto il parere istruttorio positivo per il rilascio della autorizzazione sotto il profilo forestale, redatto in data 05/10/2016 dal funzionario incaricato Peterlin Dott. For. Gabriele, con le seguenti prescrizioni:

- nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piante erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati;
- nelle fasi di riporto bisognerà avere cura di compattare tramite rullatura gli strati di riporto per altezze non superiori a 50 cm. La ridistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà raggiungere una coltre minima di 15 cm;
- al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovranno abbandonare materiali di risulta in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
- per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, dovranno essere previste, al termine dei lavori, opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle;
- al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti;
- devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

Considerato che:

- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- il nuovo raccordo sciabile presenta uno sviluppo lineare pari a 590 ml, avrà una larghezza utile di 6 m.l. e pendenza non superiore all'8 %, una superficie totale interessata pari a 7.262 m², ed un totale di movimenti terra pari a pari a 11.646 m³, di cui 5.823 m³ di scavo e 5.823 m³ di riporto, da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici;
- l'intervento consiste in lavori di movimento terra finalizzati alla realizzazione di un nuovo raccordo sciabile tra l'arrivo della sciovia Tuassieres e l'incrocio della nuova pista Moncrons. Pian della Rocca;
- l'intervento interessa esclusivamente formazioni erbacee del piano alpino, principalmente da festuceti a prevalenza di Festuca gr. ovina;
- l'intervento non interessa aree boscate. Saranno oggetto di taglio unicamente un numero limitato di esemplari isolati di larice, non costituenti bosco ai sensi dell'art. della L.r. n° 4/2009;
- l'intervento ha la finalità di migliorare la fruibilità turistico - ludica della pista da sci e non persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- l'intervento rientra tra quelli individuati dal comma 2 dell'art. 4 della L.r. 2/2009 come di interesse pubblico;
- la trasformazione è conseguente alla realizzazione di un opera di interesse pubblico e pertanto ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsto dal comma 4 dell'art. 9 della L.r. 45/89;
- l'intervento non prevede l'eliminazione di piante od altri soggetti arborei pertanto non trova applicazione la compensazione prevista dal comma 4 dell'art. 19 della L.r. 4/2009;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto non rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico forestale, geologico e nivologico, ed i pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- vista la L.r. 09/08/1989 n. 45;
- vista la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 03/04/2012, n. 4/AMD;
- visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- a) di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici", il comune di Sauze d'Ouls (P. IVA 01299510014) con sede in Via della Torre, 11 - 10050 Sauze d'Oulx (To) per realizzare un nuovo raccordo sciabile tra le piste Tuassieres e Moncrons in comune di Sauze d'Oulx, località Punta Moncrons, fra le quote 2459 m e 2415 m s.l.m., foglio 21, particella 106 del N.C.T. del comune di Sauze d'Oulx, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali citati in premessa, agli atti del Settore scrivente, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1) i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
- 2) le operazioni di scavo e di riporto dovranno essere precedute da un'accurata operazione di asportazione e accantonamento del terreno vegetale, finalizzata ad un successivo ricoprimento delle superfici oggetto di lavorazione;
- 3) nelle fasi di scavo si dovrà provvedere allo scotico della componente erbacea per una profondità di 20 cm circa prima di eseguire i movimenti di terra. Le piote erbose così ottenute dovranno essere accantonate in luogo idoneo evitando di sovrapporre cumuli di inerti a zone prative o al terreno organico accantonato per evitare la miscelazione dei substrati.
- 4) al fine di evitare l'ostacolo al regolare deflusso delle acque, non si dovranno abbandonare materiali di risulta in canali e corsi d'acqua in genere. Lo stoccaggio provvisorio di tutto il materiale di risulta non dovrà interessare aree esterne e dovrà essere posto ad una distanza di sicurezza da alvei attivi e sensibili alla dinamica torrentizia;
- 5) sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sul versante;
- 6) per la sistemazione delle aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, delle aree di cantiere e dei tracciati viari a servizio del medesimo, dovranno essere previste, al termine dei lavori, opere di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo;
- 7) per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile e in corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- 8) tutti i riporti dovranno essere opportunamente consolidati per strati successivi di spessore non superiore a 50 cm, rinaturalizzati e dotati di sistemi di drenaggio delle acque superficiali, atti ad evitare ruscellamenti concentrati delle acque meteoriche e di fusione del manto nevoso; La redistribuzione del terreno organico sulle superfici livellate dovrà a raggiungere una coltre minima di 15 cm.
- 9) tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale e il movimento di terra verso valle
- 10) dovranno essere eseguite a regola d'arte le operazioni d'inerbimento su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare in modo efficace una copertura vegetale sulle aree interferite ed in grado di mitigare gli effetti di erosione superficiale del suolo, avendo cura di garantire la completa riuscita degli interventi ed eventualmente ripetendo le operazioni di semina in caso di esiti non soddisfacenti;
- 11) al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina secondo le modalità previste nel progetto di recupero ambientale per una corretta ricostituzione dello strato erbaceo, inizialmente pioniero ed artificiale, cercando di uniformare le aree oggetto di intervento e di cantiere con quelle prative circostanti.
- 12) devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;
- 13) nel corso dell'esecuzione dei lavori siano adottate da un geologo professionista incaricato le misure di valutazione del materiale di scavo previste dall'allegato C

delle “Linee regionali di indirizzo per la gestione del rischio di dispersione di fibre d’amianto”.

14) debbono integralmente soddisfatte le indicazioni tecnico-costruttive contenute nella documentazione presentata, redatta dai Dott. Paolo Gallo e Guido Blanchard per la parte tecnica progettuale e per gli aspetti forestali e di recupero ambientale e dal Dott. Geol. Dario Fontan per gli aspetti geologico-tecnici;

15) devono essere trasmesse, al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino la comunicazione di inizio e ultimazione dei lavori; terminate le opere, il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione a firma del responsabile della direzione dei lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.

- b) La presente autorizzazione ha validità di due anni a partire dalla data della presente determinazione. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si concludano nei tempi autorizzati eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste e saranno oggetto di valutazione e di autorizzazione.
- c) La presente autorizzazione concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità; inoltre il parere è accordato fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione.
- d) L'autorizzazione s'intende altresì rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.
- e) Il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino della Regione Piemonte si riserva la facoltà di procedere alla revoca della presente nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia, in seguito, giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.
- f) Il titolare dell'autorizzazione è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 in quanto non rientra tra i soggetti obbligati individuati al comma 1 dello stesso articolo.
- g) Ai sensi dell'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 il soggetto autorizzato è esonerato dal versamento del corrispettivo del rimboschimento trattandosi di opere di interesse pubblico.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010 nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del D.lgs 33/2013

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL Responsabile del Settore
Adriano Bellone